



STATUTO

UIPA - UNIONE ITALIANA DEI PORTIERI D'ALBERGO "LE CHIAVI D'ORO" "LES CLEFS D'OR"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SIMBOLO

"La UIPA, Unione Italiana Dei Portieri D'Albergo LE CHIAVI D'ORO - LES CLEFS D'OR" fondata nel 1952 e denominata FIPA Federazione Italiana Portieri d'Albergo fino all'anno 2000, ma già presente fin dal 1949 a livello regionale con la denominazione di "Le Chiavi d'Oro".

La UIPA è un'Associazione Nazionale di aggregazione delle seguenti Associazioni Regionali:

"Associazione Regionale Toscana Portieri d'Albergo "Le Chiavi d'Oro-Les Clefs D'Or"
"Associazione Regionale Romana Portieri d'Albergo "Le Chiavi d'Oro-Les Clefs d'Or"
"Associazione Regionale Campana Portieri d'Albergo "Le Chiavi d'Oro-Les Clefs D'Or"
"Associazione Regionale Triveneta Portieri d'Albergo "Le Chiavi D'Oro-Les Clefs D'Or"
"Associazione Regionale Sarda Portieri d'Albergo "Le Chiavi d'Oro-Les Clefs d'Or"
"Associazione Regionale Lombarda Portieri d'albergo "Le Chiavi d'Oro-Les Clefs D'Or"
"Associazione Regionale Trinacria Portieri d'Albergo "Le Chiavi D'Oro-Les Clefs D'Or"

La UIPA è sua volta affiliata alla UICH:

Union International des Concierges d'Hotels "LES CLEFS D'OR"

La denominazione dell'unione: "LE CHIAVI D'ORO"- "LES CLEFS D'OR" può essere utilizzata in entrambe le dizioni unitamente o anche solo una di esse. La denominazione ed il simbolo della UIPA, rappresentato da due chiavi d'oro incrociate con la scritta "Clefs d'Or" coniate dalla Gioielleria Bucherer è un marchio registrato internazionalmente dalla UICH e tutelato dall'Ordinamento Giuridico ai sensi di quanto previsto dagli articoli 16 e 2569 del codice civile.

La UIPA ha registrato il proprio marchio e denominazione presso l'Ufficio Registro Marchi e Brevetti che verrà rinnovato ogni 10 (dieci) anni dall'anno 2001 (duemilauno) (rinnovato nel 2011 (duemilaundici)).

ART. 2 - SEDE SOCIALE E DURATA

La sede sociale è ubicata a Firenze in Via Ponte alle Mosse, 36/a.

L'eventuale spostamento della sede non costituisce modifica allo Statuto Sociale e sarà effettuata con delibera dell'Assemblea Dei Delegati.

La durata della UIPA è illimitata nel tempo.

ART. 3 - GLI SCOPI

La UIPA fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

La UIPA e le sue associate si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Durante la vita associativa non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'unione si pone i seguenti scopi principali:

* Sostenere in Italia i fini istituzionali del corrispondente organismo internazionale UICH;

* Raggruppare e coordinare l'attività delle associazioni regionali che riconosceranno il presente statuto;

* Sviluppare, promuovere e valorizzare la professione del Concierge (Portiere d'albergo);

* Organizzare convegni, seminari e congressi.



* Pubblicare e distribuire prodotti editoriali inerenti, affini e connessi alla professione.

* Realizzare propri siti web quali canali di comunicazione con i propri associati e per la diffusione di informazioni e servizi inerenti la propria professione.

* L'unione potrà svolgere attività commerciali finalizzate al sostentamento dell'attività sociale purché in regola con le normative vigenti e non lesive dell'immagine della UIPA stessa.

* In particolare al fine di conseguire gli scopi dell'associazione, la medesima potrà svolgere le seguenti attività: organizzazione di eventi e attività di agenzia di viaggi e/o tour operator e di prenotazione di musei, escursioni, titoli di viaggio, teatro, concerti e quant'altro, anche via web.

ART. 4 - DEFINIZIONE DEI SOCI

Tutti i soci partecipano stabilmente alla vita associativa. La qualità di socio non è trasmissibile né in vita, né ad eredi o legatari. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Sono ammessi in qualità di Soci Effettivi tutte le persone fisiche, maggiorenni che condividendo gli scopi del presente statuto presentino i seguenti requisiti:

* Essere dipendente di albergo in qualità di Concierge/Portiere presso alberghi quattro, cinque stelle e residenze d'Epoca di Lusso.

* Aver maturato 5 (cinque) anni di esperienza nei reparti di Portineria e Ricevimento;

* Da almeno 2 (due) anni rivestire la qualifica di Concierge/Portiere;

* Essere introdotto da 2 (due) soci effettivi UICH, in modo da preservare il prestigio della sezione nazionale e della UICH;

* Svolgere il proprio lavoro nella "lobby" dell'albergo dietro un banco separato o condiviso con la segreteria/cassa;

* Dirigere e coordinare assistenti ed eventualmente, Doormen, Facchini, Vetturieri, etc.;

* E' fatto obbligo di indossare sui bavero dell'abito aziendale il simbolo ufficiale riconosciuto delle chiavi d'oro incrociate;

I Soci Effettivi hanno diritti di voto attivo e passivo.

Ogni candidato per essere ammesso deve presentare la seguente documentazione:

* Modulo di "Richiesta di adesione" debitamente compilato;

* Una "Autocertificazione", con la quale attesti di essere in possesso dei requisiti fissati e sopra elencati;

* Sono ammessi a Soci UIPA i soli Soci Regionali "Effettivi".

Sostenitori Esterni e Onorari:

Sono Sostenitori Esterni tutte le persone fisiche, enti pubblici e privati che contribuiscono anche finanziariamente alla vita dell'Associazione.

Sono Membri Onorari i soggetti ai quali sarà riconosciuto tale titolo da parte dell'Assemblea dei Delegati per meriti acquisiti nel sostenere le attività della UIPA.

ART. 5 - ASSOCIAZIONI REGIONALI

Saranno ammesse in qualità di associate UIPA quelle Associazioni Regionali a scopo non di lucro che si fondano su principi solidaristici, di mutualità e di partecipazione sociale, che riconoscono il presente statuto e che abbiano finalità non contrastanti.

Sono da considerarsi vincolanti gli articoli 3, 4, 5. Le Associazioni Regionali dovranno essere composte da un minimo di 11 (undici) Soci "Effettivi".

Le Associazioni Regionali potranno accettare tra i propri associati i membri che svolgono la propria attività all'interno della Regione stessa e la dove non esiste l'associazione dovranno accettare associati provenienti dalle Regioni territorialmente più vicine.

Le Associazioni Regionali potranno accettare membri provenienti da altre associazioni se si trasferiscono per motivi di lavoro in modo permanente a patto che non abbiano subito provvedimenti disciplinari all'interno della Regione di provenienza.

Un'Associazione che intende entrare a far parte della UIPA dovrà presentare formale richiesta corredata da copia del proprio Statuto e dalla lista dei Soci.



L'ammissione di un'Associazione Regionale sarà deliberata dall'Assemblea dei Delegati. L'eventuale mancata accettazione dovrà essere motivata.

Alle associazioni accolte sarà rilasciato un attestato di adesione.

All'atto dell'adesione tutti i SOCI EFFETTIVI delle Associazioni Regionali entrano automaticamente a far parte della UIPA.

La definitiva adesione del socio è sancita con la delibera del rispettivo Consiglio Direttivo Regionale e il versamento della quota annuale.

Ad ogni nuovo socio "Effettivo" verranno consegnate le Chiavi d'Oro incrociate "Bucherer Les Clefs d'Or" simbolo della affiliazione alla UIPA che ne rimane proprietaria.

Ogni Socio sottoscriverà, all'atto dell'iscrizione, un apposito modulo nel quale dichiara di prendere in consegna la chiavi d'oro e si impegna a restituirle qualora perda i presupposti essenziali di socio Effettivo.

Il mancato rispetto di questa norma costituisce violazione di quelle civili e potrà essere perseguita a norma di legge. Le Associazioni Regionali conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale, potranno pertanto assumere tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi associativi, limitatamente al loro ambito territoriale e al rispetto del presente Statuto.

Esse potranno adeguare il proprio Statuto regionale e richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

I diritti delle associazioni sono:

* L'utilizzo del logo e della denominazione "LE CHIAVI D'ORO" -"LES CLEFS D'OR" (l'uno, l'altro o entrambi insieme).

* L'esercizio del diritto di voto del Presidente Regionale e del/i Delegati di cui all'art. 10.

I doveri delle associazioni sono:

* Osservare e fare rispettare le prescrizioni statutarie contenute nel presente atto;

* Collaborare fattivamente con il Consiglio Direttivo della UIPA nel perseguire gli obiettivi di volta in volta prefissati;

* Provvedere al pagamento delle quote parte negli importi e nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Delegati;

* Indire annualmente almeno una Assemblea Generale dei soci secondo i termini di legge.

* Segnalare prontamente al Segretario Generale della UIPA ogni variazione nella composizione dei Consigli Direttivi Regionali;

* Controllare ogni abuso dell'utilizzo del marchio registrato;

* Favorire i soci di altre associazioni consorelle quando siano in visita.

* Il Presidente della Associazione Regionale risponde al Consiglio Direttivo della correttezza della gestione delle attività della propria Associazione e della loro conformità ai programmi e ai fini della UIPA

* Sviluppare, promuovere e valorizzare la professione del Concierge (Portiere d'albergo);

* Organizzare convegni, seminari e congressi.

* Pubblicare e distribuire prodotti editoriali inerenti, affini e connessi alla professione.

* Realizzare propri siti web quali canali di comunicazione con i propri associati e per la diffusione di informazioni e servizi inerenti la propria professione.

* Le Associazioni potranno svolgere attività commerciali finalizzate al sostentamento dell'oggetto sociale purché in regola con le normative vigenti e non lesive dell'immagine della UIPA.

* In particolare al fine di conseguire gli scopi dell'Associazione, la medesima potrà svolgere le seguenti attività: organizzazione di eventi e attività di agenzia di viaggi e/o tour operator e di prenotazione di musei, escursioni, titoli di viaggio, teatro, concerti e quant'altro, anche via web.

* Esse potranno, se lo vorranno e se tutte indistintamente rispettose dei propri doveri, riconoscere alla UIPA, in maniera proporzionale, i "diritti di utilizzo del marchio".



* Le Associazioni Regionali e i loro associati non potranno intraprendere alcuna azione legale e agire per conto e in nome della UIPA se non preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - DIMISSIONI/ESPULSIONE DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

* Ogni associazione regionale che desideri dimettersi dalla UIPA dovrà comunicarlo tramite lettera raccomandata indirizzata al Presidente Nazionale tre mesi prima della data fissata dall'Assemblea Ordinaria Dei Delegati. Dopo la ratifica delle dimissioni, l'associazione regionale dimissionaria rinuncia alla denominazione " LE CHIAVI D'ORO"- "LES CLEFS D'OR" e restituisce il suo certificato di adesione al Segretario Generale.

* Ogni Associazione Regionale che non si conformi al presente statuto, che non sia in regola con il versamento delle quote nella misura e nei tempi prescritti o che per una qualunque causa rechi grave pregiudizio morale o materiale alla UIPA stessa o ad uno dei suoi membri potrà essere momentaneamente sospesa dal Consiglio Direttivo in seguito ad una deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei presenti.

* Solo qualora Il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, potrà proporre l'espulsione definitiva dall'Unione alla successiva Assemblea dei Delegati.

* La decisione dell'Assemblea dei Delegati, presa a maggioranza dei due terzi dei voti, dovrà essere debitamente motivata e inappellabile. Nel caso in cui la domanda non ottenga la maggioranza dei due terzi dei voti, l'Assemblea dei Delegati potrà, a maggioranza semplice, deliberare una sospensione temporanea dalla UIPA.

* Ogni associazione sospesa perde, durante il periodo della sospensione, i diritti di cui all'art. 5.

ART. 8 - TUTELA DELLA DENOMINAZIONE E DEL MARCHIO

Nei casi di non ammissione, di dimissioni o espulsione di un'Associazione Regionale o di un suo affiliato, questi non potranno utilizzare il marchio e la denominazione "LE CHIAVI D'ORO"- " LES CLEFS D'OR".

La UIPA potrà stipulare una polizza assicurativa di tutela legale dei propri Legali Rappresentanti al fine di garantirsi le spese sostenute per eventuali azioni legali intraprese nei confronti di terzi contro ogni abuso e utilizzo del marchio UIPA e la denominazione Le Chiavi d'Oro - Les Clefs d'Or.

ART. 9 - ORGANI AMMINISTRATIVI

Gli organi amministrativi della UIPA sono:

- L'Assemblea Dei Delegati

* Il Consiglio Direttivo

* I Revisori dei Conti

* Il Consiglio dei Saggi

* Le Commissioni

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea Dei Delegati è il massimo organo deliberante della UIPA. È costituita dal Presidente Nazionale che lo presiede, dai Presidenti Regionali e dai Delegati Regionali. I Presidenti Regionali ed i Delegati Regionali vengono eletti dai soci nelle rispettive Associazioni, nel rispetto del principio di rappresentatività proporzionale.

Il numero dei Delegati Regionali per ciascuna Associazione Regionale sarà pari ad uno fino a 20 (venti) soci "effettivi" in regola con il presente statuto e con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

I nominativi dei Delegati Nazionali dovranno essere prontamente comunicati successivamente alla loro elezione o sostituzione.

Nell'Assemblea dei Delegati sono inoltre convocati a relazionare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dei Revisori dei Conti ed Il Consiglio dei Saggi.



L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata dal Presidente Nazionale, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile. La convocazione avverrà mediante comunicazione scritta, a mezzo e-mail, telefax o posta almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione e conterrà l'indicazione del giorno, ora e sede dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEI POTERI ALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea dei Delegati ha tutti i poteri per conseguire le finalità sociali ed in particolare:

- * Si esprime sulla relazione del Presidente dell'Associazione Nazionale riguardante l'attività svolta nell'anno sociale precedente dal Consiglio Direttivo, e più complessivamente sull'attività degli organi associativi;
- * Conferma o modifica gli indirizzi operativi dell'Associazione;
- * Approva il piano operativo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- * Elege e revoca gli organi interni (art. 9);
- * Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- * Ammette ed espelle le Associazioni regionali;
- * Delega al Consiglio Direttivo la gestione del bilancio, comprese le necessarie variazioni;
- * Designa il luogo e la data della successiva Assemblea dei Delegati;
- * Discute e decide sulle questioni poste dalle Associazioni Regionali secondo le condizioni stabilite dall'articolo 12;
- * Discute e decide le proposte del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Consiglio dei Saggi;
- * Determina l'ammontare delle quote sociali;
- * Decide l'eventuale spostamento della Sede;
- * A maggioranza qualificata (due terzi) può modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto e definire lo scioglimento e liquidazione dell'Unione Nazionale dei Portieri d'Albergo "LE CHIAVI D'ORO" - "LES CLEFS D'OR".

ART. 12 - ORDINE DEL GIORNO

Le Associazioni Regionali che intendono inserire un argomento o una proposta all'Ordine del giorno dell'Assemblea dei Delegati, devono inviare richiesta scritta al Segretario Generale almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI DELEGATI

L'Assemblea Straordinaria Dei Delegati potrà essere indetta all'occorrenza:

- * Per ratificare modifiche allo Statuto o all'Atto Costitutivo;
- * Da una delibera del Consiglio Direttivo;
- * Su richiesta dei Revisori dei Conti;
- * Da almeno un decimo dei componenti l'Assemblea dei Delegati.

A tal fine una richiesta contenente le motivazioni e/o gli argomenti proposti dovrà essere indirizzata per iscritto al Presidente Nazionale. L'Assemblea dovrà quindi aver luogo entro due mesi dalla richiesta, salvo che questa pervenga nei 3 (tre) mesi precedenti l'Assemblea Ordinaria; in tal caso gli argomenti saranno inseriti nell'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 14 - DELIBERE E VOTAZIONI

L'Assemblea dei Delegati regolarmente convocata è costituita e idonea a deliberare se in prima convocazione intervengono almeno la metà degli aventi diritti al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, entro 3 (tre) mesi, sarà convocata, a cura del Consiglio Direttivo, un'altra assemblea che sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente nazionale.



Sono ammesse deleghe firmate dal Delegante al Delegato socio "effettivo" della stessa Associazione Regionale. Non è ammesso il voto per corrispondenza, telefono e via telematica. Nessuno può essere latore di più di 2 (due) deleghe.

Nelle Assemblee dei Delegati hanno diritto al voto i Presidenti di ogni Associazione Regionale, i Delegati Regionali e il Presidente Nazionale in caso di parità di voti. L'Assemblea dei Delegati potrà deliberare esclusivamente su argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eccezionalmente ed esclusivamente su proposta dei 2/3 (due terzi) dei componenti può deliberare su argomenti non previsti all'ordine del giorno.

L'assemblea dei delegati delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo disposizioni contrarie al presente Statuto. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione della stessa e la validità delle deleghe.

ART. 15 - VERBALE ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Il processo verbale di ogni Assemblea dei Delegati viene redatto dal Segretario Generale. Deve riportare i risultati delle votazioni effettuate ed essere firmato dal Presidente e dal Segretario Generale. Una sua copia sarà, a cura del Segretario Generale, inviata ad ogni Associazione Regionale nel termine di due mesi. Non sorgendo alcuna contestazione nel termine di un mese dalla data del suo invio alle Associazioni Regionali, il processo verbale si considererà approvato. Nel caso un'Associazione Regionale contesti tutto o in parte il processo verbale questa dovrà informarne per iscritto il Segretario Generale, che provvederà a trasmettere la contestazione a tutte le altre associazioni. In base alle risposte da queste ricevute, il processo verbale sarà modificato o meno a maggioranza semplice.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione e dura in carica 3 (tre) anni.

Può essere composto da 5 (cinque), 7 (sette) o 9 (nove) componenti in base alla valutazione del neo eletto Presidente Nazionale.

Le cariche obbligatorie oltre al Presidente Nazionale sono:

- 1 (uno) Vice-Presidente,
- 1 (uno) Segretario Generale,
- 1 (uno) Tesoriere
- 1 (uno) Delegato Internazionale.

Il Presidente è rieleggibile nella stessa carica per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, un eventuale 3° (terzo) mandato consecutivo potrà essere deliberato all'unanimità dall'Assemblea dei Delegati. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione, dà applicazione alle risoluzioni dell'Assemblea dei Delegati e sovrintende alla attività complessiva dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario; Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre membri e se sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. E' consentita la presenza per via telefonica e/o in video conferenza.

Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha i compiti di:

- * Costituire il suo Ufficio;
- * Garantire il rispetto dello Statuto e il raggiungimento degli obiettivi della UIPA;
- * Convocare l'Assemblea dei Delegati e dare applicazione alle sue delibere;
- * Creare delle speciali Commissioni di Studio o di Lavoro e nominarne i membri;
- * Predisporre i Bilanci: Preventivo e Consuntivo.



ART. 17 - CANDIDATURA ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ogni Associazione Regionale ha diritto di proporre un proprio candidato alla carica di Presidente Nazionale. Il nome del candidato, insieme con il verbale dell'Assemblea Generale della regione nella quale si è decisa la candidatura stessa e riportante le motivazioni della scelta, sarà comunicato per iscritto al Segretario Generale almeno due mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

Durante l'Assemblea dei Delegati, i candidati alla Presidenza Nazionale saranno chiamati a esporre i loro programmi. Le votazioni si terranno quindi a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta (la metà più uno dei voti espressi).

Nel caso siano in lizza più di due candidati per la carica di Presidente e qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, si darà luogo una seconda votazione, a maggioranza semplice, fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti al primo turno. In caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente Nazionale uscente.

Una volta eletto, il Presidente Nazionale fisserà il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvederà alle loro nomine.

ART. 18 - VACANZA IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora un membro del Consiglio Direttivo rassegni le sue dimissioni o perda, per qualsiasi ragione, la qualifica di Portiere d'albergo decadrà immediatamente dalle sue funzioni. In caso di vacanza di un membro del Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale potrà nominare un sostituto. Questi conserverà la carica fino alla fine del mandato.

ART. 19 - VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il processo verbale di ogni assemblea è redatto a cura del Segretario Generale. Deve riportare i risultati delle votazioni effettuate ed essere firmato, previa approvazione dei membri, dal Presidente Nazionale e dal Segretario generale.

ART. 20 - I REVISORI DEI CONTI

L'organo dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri aventi un mandato della durata di 3 (tre) anni. Questi eleggono al loro interno il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Delegati a maggioranza semplice in concomitanza con le elezioni del Consiglio Direttivo.

Ciascuna Regione potrà presentare fino a due candidati che potranno essere sia soci UIPA che esterni all'Associazione.

ART. 21 - ATTRIBUZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

Le attribuzioni dei revisori dei conti sono:

- Vigilare sull'andamento della situazione economica della UIPA; eseguire verifiche di cassa e contabili evidenziando eventuali scostamenti da quanto approvato nel preventivo di bilancio;

- Se ritenuto necessario, farsi consegnare dal Tesoriere copia di qualsiasi documentazione, relativa alla contabilità dell'anno in corso;

- Invitare il Tesoriere a controllare e valutare la situazione finanziaria della UIPA.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei Delegati, senza diritto di voto.

ART. 22 - IRREGOLARITA'

In caso di irregolarità ravvisata da uno o più Revisori dei Conti, essi saranno tenuti ad informare immediatamente il Consiglio Direttivo con una relazione scritta. Uno dei tre revisori può agire, in questo caso, senza l'accordo dell'altro. I Revisori dei Conti, disgiuntamente o congiuntamente, possono richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Delegati secondo le condizioni stabilite dall'articolo 13.



ART. 23 - CONSIGLIO DEI SAGGI

Il Consiglio dei Saggi è l'organo di garanzia statutaria, esso valuta e suggerisce in merito alle infrazioni del presente statuto, la congruità fra lo Statuto Nazionale e gli Statuti Regionali e sulle controversie insorte fra organi Nazionali e Regionali.

Il Consiglio dei saggi partecipa all'Assemblea dei Delegati senza diritto di voto ed è formato da 3 (tre) componenti. Entrano di diritto nel Consiglio dei Saggi gli Ex Presidenti Nazionali o in alternativa i soci senior eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Delegati in contemporanea con l'elezione del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di uno di essi o d'impossibilità permanente a partecipare alle Riunioni del Direttivo potrà essere nominato un sostituto in occasione della prima Assemblea dei Delegati.

ART. 24 - COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo, con risoluzione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può designare, fra i Soci ed i Senior una o più commissioni composte da tre o più membri per esaminare ed approfondire temi specifici. Ogni commissione è a disposizione del Consiglio Direttivo e provvederà a mantenerlo informato sugli sviluppi dei suoi lavori.

ART. 25 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale della UIPA di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente Nazionale firma gli atti sociali, ordinari e straordinari, presiede l'Assemblea Dei Delegati ed il Consiglio Direttivo e ne persegue l'attuazione delle determinazioni.

Cura, in particolare, le relazioni pubbliche con Istituzioni, Associazioni, organismi pubblici e privati comunque coinvolti nelle problematiche di cui la UIPA si occupa, nonché le relazioni interne, con particolare riguardo all'articolazione territoriale della UIPA. È coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 26 - CONGRESSO NAZIONALE

Normalmente un congresso si terrà ogni anno o al massimo ogni due.

Durante il Congresso saranno forniti aggiornamenti sulle attività svolte e su quelle previste. Saranno trattati argomenti relativi alla formazione tecnica tesi al miglioramento della competenza professionale dei singoli membri ed effettuati incontri con operatori ed enti del settore turistico. Il Segretario Generale dovrà redigere il verbale d'Assemblea da allegare agli atti dell'attività associativa.

ART. 27 - RIMBORSI

I membri degli organi direttivi ed i soci forniscono le proprie prestazioni gratuitamente. Non è prevista alcuna remunerazione per l'attività espletata, né dalla UIPA né dal beneficiario, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dalle persone autorizzate in nome e per conto dell'associazione:

Hanno diritto ai rimborsi nella misura del 100% (cento per cento) il Presidente Nazionale e il Delegato Internazionale.

L'Assemblea dei Delegati potrà deliberare a maggioranza il rimborso parziale o totale delle spese documentate sostenute da suoi rappresentanti per lo svolgimento degli incarichi assegnati, valutando nel merito in base alla necessità della spesa ed alla disponibilità dei fondi.

I soci non potranno instaurare alcun rapporto di lavoro, di qualsiasi natura esso sia, con la UIPA.

ART. 28 - POTERI

Il Presidente può delegare totalmente o parzialmente le sue funzioni a un Vice Presidente.

ART. 29 - FIRME

Solo le firme del Presidente e/o del Vice Presidente in delega, impegnano la UIPA.



ART. 30 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Unione Italiana dei Portieri d'Albergo è composto:

- Dalle quote associative;
- Dai contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Dai finanziamenti erogati a qualunque titolo dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da altri Enti, Associazioni e privati, nonché dai Sostenitori.
- Dalle rendite patrimoniali;
- Da contributi volontari di enti pubblici e privati;
- Da proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- Dalla pubblicazione di libri, manuali e materiale inerente la professione del Concierge d'Albergo e del turismo in genere;
- Da donazioni e lasciti testamentari.

ART. 31 - QUOTE ASSOCIATIVE

L'ammontare delle quote dovute dalle Associazioni Regionali è fissato annualmente dall'Assemblea dei Delegati. Le Associazioni Regionali sono tenute al versamento delle quote sociali entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, indipendentemente dal loro ingresso nell'Unione. Sono esentabili dal pagamento della quota per il primo anno le associazioni affiliate dopo il trenta settembre. Un'associazione non in regola con la quota associativa non può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. La morosità del versamento della quota è considerata danno materiale all'Unione.

ART. 32 - ESPULSIONI:

Un membro espulso da un'associazione regionale non potrà essere accettato da un'altra. In ogni caso il nome e l'indirizzo del membro espulso devono essere comunicati al Segretario Generale che ne informerà i Segretari di tutte le associazioni regionali ed il Segretario Internazionale della UICH.

ART. 33 - BANCA

I versamenti delle quote potranno essere effettuati tramite assegno intestato alla UIPA o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Tesoriere. La scelta della Banca è a discrezione del Consiglio direttivo. Tutti i fondi in possesso del Tesoriere devono essere depositati in banca.

ART. 34 - IMPIEGO DEI FONDI

I fondi della UIPA saranno utilizzati:

- Per la pianificazione e realizzazione delle attività previste negli scopi istituzionali;
- Per sostenere le spese di amministrazione e di gestione;
- Per effettuare donazioni ad Enti Benefici;
- Le spese non potranno comunque superare il tetto stabilito nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Delegati.

I membri del Consiglio Direttivo saranno direttamente responsabili delle spese che abbiano superato in suddetto tetto, a meno che tali spese vengano approvate dall'Assemblea dei Delegati.

ART. 35 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale viene chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 (trentuno) marzo il tesoriere redigerà il bilancio consuntivo dell'anno conclusosi e stilerà insieme con il Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'anno in corso. Entrambi i bilanci verranno quindi inviati ai revisori dei conti ed ai Presidenti delle Associazioni Regionali almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea dei Delegati, durante la quale i bilanci saranno sottoposti ad approvazione.



ART. 36 - SCIoglimento DELLA UIPA

Lo scioglimento della UIPA può essere deliberato solo dall'Assemblea dei Delegati con maggioranza qualificata. È accettato il voto per delega. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 37 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica del presente Statuto saranno esaminate solo in seguito a presentazione di richiesta scritta al Presidente da parte di almeno un terzo (1/3) degli associati. Una proposta di modifica potrà altresì essere presentata dal Consiglio Direttivo, previa approvazione con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Membri del Consiglio Direttivo. Qualsiasi proposta di modifica sarà presa in esame dal Consiglio Direttivo e verrà trasmessa e presentata ad un'Assemblea Straordinaria degli Associati all'uopo convocata. Le proposte di modifica devono ottenere l'approvazione di tre quarti (3/4) dei voti validi.

Al Consiglio Direttivo è conferito il potere di cambiare soltanto l'indirizzo fiscale dell'associazione con decisione presa a maggioranza semplice senza che esso debba presentare richiesta.